SENT. n. 30/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21552 del registro di segreteria**,** promosso dalla Procura regionale nei confronti di SUSTO Daniela, nata a Genova il 23/06/1977, c.f. SSTDNL77H63D969B, residente in via Angelo Gazzo n. 91, 16018 Mignanego (GE).

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 27 febbraio 2025, il Pubblico ministero, in persona del S. Procuratore generale dott.ssa Simona Desi, e data per letta la relazione del consigliere Antonino Grasso.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 25.9.2024 la Procura regionale ha chiamato in giudizio Susto Daniela per sentirla condannare al risarcimento del danno, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agenzia/ADM), per

l'importo di euro 26.446,65, oltre rivalutazione ed interessi, da quantificarsi ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, interessi legali e spese di giustizia.

Risulta dall'atto di citazione che: in base ad una segnalazione della Guardia di Finanza, la Procura ha acquisito notizia del procedimento penale n. 14198/2023, pendente presso la Procura della Repubblica di Genova, nei confronti di Susto Daniela, titolare della ricevitoria gioco lotto n. 843 GE0804/GE0843, sita in Genova, via Bolzaneto 77-79, scaturito dall'omesso riversamento alla società Lottoitalia s.r.l. (società concessionaria dello Stato per la riscossione dei proventi del gioco del lotto), degli incassi per un importo complessivo di euro 50.782,08, per le settimane contabili che vanno dal 09/08/2023 al 15/08/2023 (scadenza del termine per il versamento 17/08/2023) e dal 16/08/2023 al 22/08/2023 (scadenza del termine per il versamento 24/08/2023); l'Agenzia, accertati i mancati versamenti, ha intimato alla Susto di effettuare il pagamento dell'importo non riversato, cui ha fatto seguito il pagamento, in data 13/08/2023, di euro 1.000,00; in data 26/01/2024, l'ADM ha escusso la polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi contrattuali, per euro 23.335,43. Previa sospensione cautelare della concessione (provvedimento n. 14718 del 18/08/2023) ha avviato (provvedimento n. 16719 del 22/09/2023) il procedimento di revoca della concessione, che si è concluso in data 17/11/2023, con il provvedimento n. 20097, che non risulta impugnato; con nota del 05/04/2024, l'ADM ha confermato al Requirente le somme che risultano non riversate da parte della ricevitoria, per euro 26.446,65, e l'avvio delle procedure per il recupero delle somme predette; emesso rituale invito a dedurre, non sono state presentate deduzioni da parte dell'invitata a dedurre.

Alla pubblica udienza odierna il Pubblico ministero insta come in atti. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. In considerazione della mancata costituzione del convenuto, in via pregiudiziale il Collegio deve verificare l'integrità del contraddittorio.

Risulta dagli atti del giudizio che il libello introduttivo è stato notificato in data 7.10.2024 presso il domicilio digitale daniela.susto@pec.it. A mente dell'art. 6, c. 4, c.g.c., le notificazioni degli atti possono essere effettuate direttamente agli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in pubblici elenchi o registri. Considerato che il predetto indirizzo elettronico risulta dall'elenco INIPEC del Ministero (già) dello Sviluppo economico, deve allora ritenersi validamente instaurato il rapporto processuale, con conseguente dichiarazione della contumacia del predetto convenuto.

2. L'art. 1 della legge 2 agosto 1982, n. 528, dispone che l'esercizio del gioco del lotto è riservato allo Stato. Il servizio è affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato che lo gestisce, nell'ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge e dal regolamento di applicazione ed esecuzione della medesima. Con D.M. 25 luglio 1995 (in Gazz. Uff. 16 gennaio 1997, n. 12) sono stati da ultimo approvati gli atti di concessione alla Lottomatica per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato. La normativa del gioco del lotto, di cui al D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, delinea espressamente gli obblighi cui è tenuto il ricevitore, ivi compresi quelli di rendicontazione all'amministrazione finanziaria. La procedura e gli obblighi sono partitamente indicati all'art. 24 del D.P.R. n. 303/1990, il

quale prevede che ogni ricevitore è tenuto a versare il giovedì di ogni settimana contabile successiva alla estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa. L'art. 25 del richiamato D.P.R. n. 303/1990, prescrive, poi, al comma 1, che "Il raccoglitore, il giorno successivo al versamento, deve inviare al competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato, a mezzo plico assicurato, una copia dell'estratto conto con allegati gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria, gli originali degli scontrini annullati o rimborsati nei casi previsti dal presente regolamento" e, al comma 2, che "Riconosciuto regolare l'estratto conto …, il raccoglitore resta esonerato da qualsiasi altro adempimento". Sulla scorta della richiamata disciplina, è pacifica la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in quanto sussiste un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto (Cass., SS.UU., n. 12041/1997). Nell'espletamento dell'attività di gestione della ricevitoria del lotto, vengono in evidenza attività che implicano il maneggio di denaro pubblico. Secondo quanto stabilito dall'art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, "Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro …". Ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configurano una condotta in violazione delle

regole della responsabilità amministrativo-contabile.

Dagli atti di causa emerge in modo pacifico che le somme percepite dal ricevitore non sono state versate all'Erario, né risulta che l'inadempimento sia stato dovuto a forza maggiore o a caso fortuito, per cui consegue, nei termini tracciati, la piena responsabilità dell'agente contabile. In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta dell'agente contabile, il ricevitore ha agito con dolo atteso che dagli atti risulta una condotta improntata a reiterate violazioni di precise ed espresse disposizioni di legge, con sottrazione di rilevanti somme di denaro spettanti all'Erario.

Ai sensi dell'art. 33, comma 2, della legge n. 724 del 1994, il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura edittale prevista, oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali. Dalla lettera della disposizione si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione pecuniaria e costituiscono pertanto un risarcimento *ex lege* del danno da ritardato pagamento, salva prova del maggior danno (*ex aliis*, Sez. Lombardia, n.183/2017). Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita dall'attore pubblico. A tale stregua, resta assorbita nella statuizione sugli interessi *de quibus* l'ulteriore domanda attorea di rivalutazione del credito erariale.

In definitiva, deve essere affermata la responsabilità amministrativo-contabile del convenuto per i fatti di cui in narrativa, con condanna dello stesso al risarcimento del danno, in favore di ADM, per l'ammontare delle somme che risultano non riversate, pari ad euro 26.446,65. Su tale importo sono dovuti gli accessori di cui all'art.33, comma 2, della legge n. 724/1994, ovvero gli

interessi per ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo il saggio legale, con decorrenza dallo spirare del termine per il riversamento degli incassi all'amministrazione finanziaria.

3. La spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Susto Daniela al risarcimento del danno, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pari ad euro 26.446,65, somma che deve essere maggiorata di interessi ex art.33, co. 2, della legge n. 724 del 1994, nella misura di una volta e mezzo il saggio legale degli interessi, con decorrenza dallo spirare del termine per il riversamento degli incassi all'amministrazione finanziaria. Sulla somma così maggiorata sono dovuti, dal deposito della presente sentenza di condanna e fino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali.

Condanna il convenuto alle spese di giudizio, liquidate con nota a margine della presente sentenza.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 209,45 (euro Duecentonove/45).

Genova, 2 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
f.to digitalmente

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Antonino Grasso	Piero Carlo Floreani
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 2 aprile 2025

Il Direttore della Segreteria

(Elena Asta)

f.to digitalmente